

CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI GENNAIO - DICEMBRE 2018
Circolare INPS n.15 del 29.01/2018

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

| | Retribuzione Oraria Effettiva | Retribuzione Oraria Convenzionale | Contributo orario con CUAF | Contributo orario senza CUAF |
|---|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Rapporto di lavoro FINO A 24 ORE SETTIMANALI | Retribuzione oraria effettiva fino a € 7,97 | € 7,05 | € 1,41 (0,35)* | € 1,42 (0,35)* |
| | Retribuzione oraria effettiva da €7,97 fino a € 9,70 | € 7,97 | € 1,59 (0,40)* | € 1,60 (0,40)* |
| | Retribuzione oraria effettiva oltre € 9,70 | € 9,70 | € 1,94 (0,49)* | € 1,95 (0,49)* |
| Rapporto di lavoro SUPERIORE alle 24 ORE SETTIMANALI | | € 5,13 | € 1,02 (0,26)* | € 1,03 (0,26)* |

- (*) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all' 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione

| | Retribuzione Oraria Effettiva | Retribuzione Oraria Convenzionale | Contributo orario con CUAF | Contributo orario senza CUAF |
|---|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Rapporto di lavoro FINO A 24 ORE SETTIMANALI | Retribuzione oraria effettiva fino a € 7,97 | € 7,05 | 1,51 (0,35)* | € 1,51 (0,35) |
| | Retribuzione oraria effettiva da €7,97 fino a € 9,70 | € 7,97 | € 1,70 (0,40)* | € 1,71 (0,40)* |
| | Retribuzione oraria effettiva oltre € 9,70 | € 9,70 | € 2,07 (0,49)* | € 2,08 (0,49)* |
| Rapporto di lavoro SUPERIORE alle 24 ORE SETTIMANALI | | € 5,13 | € 1,10 (0,26)* | € 1,10 (0,26)* |

- (*) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

- Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).